



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco Maria CIAMPI	Presidente
Dott. Antonio CORBO	Componente
Dott. Stefano OLIVA	Componente
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Componente
Dott.ssa Francesca PICARDI	Componente relatore

DECISIONE

Premesso che in data 13 agosto 2022, ore 8.28, Sabatino Esposito, qualificatosi Presidente della Commissione di Garanzia dello statuto del partito "Democrazia Cristiana", con sede e domicilio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5, presso lo studio legale Sciarra, ha depositato presso il Ministero dell'Interno un contrassegno per la partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Scudo crociato di colore rosso su fondo bianco contornato da un cerchio nero; scritta "LIBERTAS" nella banda orizzontale della croce; scritta "Democrazia Cristiana" di colore blu), unitamente allo statuto del 1984 del partito Democrazia Cristiana ed al verbale di riunione della costituzione della commissione per il tesseramento, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 2 agosto 2021;

J
fr
AD
u
M

considerato che, con provvedimento del 15 agosto 2022, il Ministero ha escluso il contrassegno *de quo*, in quanto:

- contenente elementi grafici (scudo con croce rossa, scritta bianca "Libertas") confondibili con quelli usati tradizionalmente da altro partito presente in Parlamento (NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARIO - UDC), il cui contrassegno è stato depositato da Raffaella Marin in data 12 agosto 2022, ore 16,04, n. 48 (scudo con croce rosso su sfondo bianco, con scritta bianca LIBERTAS sul braccio orizzontale),
- contenente elementi letterali confondibili con quelli presenti in altro contrassegno, depositato da Mauro Carmagnola in data 13 agosto 2022, ore 15,29 n. 73, che reca la scritta DEMOCRAZIA CRISTIANA,
- depositato senza la dichiarazione di trasparenza prescritta dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957;

Rilevato che Sabatino Esposito ha proposto tempestiva opposizione avverso il provvedimento di esclusione del contrassegno depositato con il n. 58, deducendo 1) l'uso improprio del simbolo dello scudo crociato con la scritta "LIBERTAS" e del nome DEMOCRAZIA CRISTIANA da parte di altri partiti e gruppi politici, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, con conseguente violazione dell'art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, ai sensi del quale non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, e 2) l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di trasparenza per i partiti con statuto già registrato, come appunto la Democrazia Cristiana - presentazione, peraltro, avvenuta sia pure in data 16 agosto 2022, ore 15,35, con lieve sforamento del termine previsto, giustificato dall'irreperibilità di un notaio su tutto il territorio

2
h
se
g
AM

nazionale e dallo slittamento dei termini processuali che scadono in giorno festivo al primo giorno lavorativo utile;
vista la memoria depositata da UDC;
sentiti l'Avv. Antonio Cirillo per Sabatino Esposito, che è presente personalmente.

Ritenuto che la presente opposizione debba essere rigettata;
visto l'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, che stabilisce che i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentarsi alle elezioni politiche, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste nei collegi, contestualmente indicando la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'art. 4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito in l. n. 13 del 2014, il relativo statuto ed, in mancanza di tale iscrizione, la cd. dichiarazione di trasparenza, consistente in dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata da notaio, in cui sono indicati il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni;
sottolineato, pertanto, che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di trasparenza solo i partiti o gruppi politici iscritti nel registro di cui al d.l. n. 149 del 2013, convertito in l. n. 13 del 2014 (registro dei partiti che possono accedere ai finanziamenti consentiti, tenuto e gestito da apposita Commissione istituita presso la Camera dei deputati) e che il partito rappresentato da Sabatino Esposito non risulta iscritto in tale registro, sicché era tenuto al deposito, unitamente al contrassegno, della dichiarazione di trasparenza;
sottolineato che il precedente provvedimento del Ministero dell'Interno, invocato dall'opponente, inidoneo, comunque, a introdurre alcuna deroga alle previsioni di legge, non contiene alcun esonero dall'onere di deposito della cd. dichiarazione di trasparenza;

J
f
A
L
M

precisato, altresì, che, secondo quanto dispone l'art. 22 del d.P.R. n. 361 del 1957, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma; ritenuto che i termini prescritti dall'art. 15 del d.P.R. n. 361 del 1957 debbono essere rispettati a pena di inammissibilità della partecipazione alla competizione elettorale, come confermato dal dato letterale ("non oltre") e dalla *ratio* del procedimento e delle sue rigide scansioni temporali, che garantiscono la trasparente e corretta competizione e, dunque, la democraticità delle elezioni; evidenziato che non si tratta di termini processuali e che non possono, quindi, applicarsi gli artt. 155, quarto e quinto comma, cod.proc.civ. e 172, terzo comma, cod.proc.pen., come, del resto, confermato dalla previsione del comma 2 dell'art. 15 del d.P.R. n. 357 del 1961, secondo cui agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20; considerato, pertanto, che la presente opposizione, essendo stata presentata da un gruppo/partito, che non può partecipare alle elezioni, in virtù dell'art. 22 del d.P.R. n. 361 del 1957, in quanto non ha depositato nei termini la dichiarazione di trasparenza, è inammissibile per carenza di interesse; ritenuto, altresì, irrilevante in questa sede ogni questione attinente all'individuazione del legittimo titolare del simbolo, dovendo la decisione essere assunta unicamente in base alla disciplina di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, diretta ad evitare che l'elettore sia tratto in inganno o confusione (v. tra le tante decisioni di questo Ufficio n. 2/OPP./2018); richiamata, infine, la norma di chiusura di cui all'art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957, a cui deve essere data prevalenza (vedi decisione di questo Ufficio n. 3/OPP./2018) - ai sensi della quale non è ammessa la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni






riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore;
sottolineato che lo scudo crociato è presente nel contrassegno utilizzato da UDC, partito già presente in Parlamento (vedi decisione di questo Ufficio n. 4/OPP./2013);
ritenuta, pertanto, corretta la decisione del Ministero;

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.
Si comunichi.
Roma, 20 agosto 2022.

I componenti




Antonio Carro


Il Presidente





Depositato in Segreteria
oggi 20-08-2022

 ore 13.45